ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 1.1.2000

William Bu Bu Budheott

ULTIMA ED 1210NE

1. 3. 2000

FRA

La Fondazione Teatro Regio Torino, rappresentata dal Sovrintendente Walter Vergnano

F

Le Segreterie Territoriali

SLC-CGIL

rappresentata da Sergio Andreotti e Piero Gabriele

FISTEL-CISL

rappresentata da Ugo Boni

UILSIC-UIL

rappresentata da Evaristo Epiceno e Nicola Dentico

FIALS-CISAL

rappresentata da Elio Sosso

Le Rappresentanze R.S.U.

Giulio Arpinati, Vito Belfiore, Gianfranco Carriere, Vito Chiarella, Ignazio De Simone, Raffaele Farina, Ivano Guzzon, Andrea Pupillo, Elio Sosso

E' stato siglato il presente accordo integrativo aziendale nel rispetto dell'art, 12 del vigente CCNL sottoscritto il 2.7.1996 e ai sensi dell'art. 4 della Legge 13.7.84 n. 312 e della Legge 29.10.87 n. 450. Lo stesso risponde in tutte le sue parti alle norme di legge vigenti e si propone i seguenti obiettivi:

- 1) una nuova organizzazione del lavoro che senza pregiudicare i livelli di operatività delle strutture amministrative, artistiche e tecniche raggiunti con l'accordo integrativo del 1994 sia in grado di dare efficaci risposte a esigenze maturate nel corso di questi anni ed espresse in sede di trattativa da entrambe le parti contraenti il presente accordo;
- 2) un ulteriore sviluppo dell'attività e accrescimento dell'immagine nazionale e internazionale del Teatro Regio anche in relazione alla recente trasformazione da Ente lirico in Fondazione di diritto privato:
- 3) una presenza sempre più diffusa e qualitativamente importante del Teatro Regio e dei suoi complessi artistici anche a livello internazionale.

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi la direzione del Teatro Regio ha dato la sua disponibilità a perseguire una nuova e ampia politica occupazionale come peraltro previsto dal CCNL del 29.11.95 art.1 Le assunzioni avverranno attraverso i bandi di concorsi sia per il settore artistico che per quello tecnico che saranno emessi entro settembre 2000.

Le parti contraenti dichiarano il reciproco impegno a far rispettare le norme del presente accordo al fine di garantire l'armonico svolgimento dell'attività lavorativa.

La durata del presente accordo è stabilita con decorrenza 1.1.2000 e con scadenza 31.12.2002

Per quanto non definito dal presente accordo si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti e al vigente CCNL.

Le parti si incontreranno all'approvazione del futuro rinnovo del CCNL per verificare possibili adeguamenti del presente integrativo e verranno programmati con la R.S.U. incontri periodici di verifica.

Si da atto che nel rispetto dell'art.10 della Legge 203 del 30.5.1995 conversione in legge del decreto nº 97/95 recante "riordino della funzione in materia di Turismo Spettacolo e Sport" l'esecutività del presente accordo integrativo aziendale è subordinata:

- Al rispetto della compatibilità di bilancio.

- Al parere positivo del Ministero del Tesoro.



ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL SETTORE ORCHESTRA E CORO

PUNTO 1

Viene istituito un monte ore di lavoro mensile individuale di 122 ore, comprensivo delle ore di effettiva prestazione e delle ore a disposizione richieste dalla Fondazione.

PUNTO 2

Determinazione di un tetto massimo giornaliero di 6 ore e di un tetto massimo settimanale di 30 ore.

In riferimento alle prestazioni del coro si individua un tetto massimo di tre giornate settimanali nelle quali può essere superato l'orario di 5 ore fino al massimo di 6 ore, salvo supero per eventi eccezionali che saranno verificati con il Direttore del Coro e i Rappresentanti del settore.

In relazione al conteggio del monte ore rimangono valide e saranno in tal modo conteggiate tutte le fattispecie individuate dal CCNL vigente.

Qualora si superino le 6 ore massime giornaliere l'orario eccedente, non oltre le 7 ore, sarà pagato in straordinario, ad esclusione di quanto previsto al punto 7 del presente integrativo.

PUNTO 3

- a) Inserimento nel computo del monte ore dell'effettiva durata delle prove antegenerali, generali, considerando l'orario d'inizio programmato fino alla fine della prova arrotondando ai 5' superiori.
- b) Inserimento nel computo del monte ore dell'effettiva durata degli spettacoli calcolata sulla prima recita considerando l'orario d'inizio programmato fino alla fine dello spettacolo arrotondando ai 5' superiori.

PUNTO 4

Possibilità di effettuare prove generali anche nel giorno di domenica.

PUNTO 5

Possibilità di utilizzare qualsiasi domenica per l'effettuazione delle prove previste al punto 4 e degli spettacoli, con l'istituzione di un "monte-domeniche" individuale fissato in un massimo di 30 domeniche lavorate all'anno fra spettacoli (opere, balletti e concerti) e prove generali, su richiesta della Fondazione. Qualora per esigenze di programmazione risultasse necessario superare il tetto individuale, la prestazione individuale eccedente il tetto sarà concordata e sarà retribuita in regime straordinario festivo

PUNTO 6


Il lavoratore non potrà essere chiamato in servizio alla domenica per più di 3 domeniche consecutive Potrà altresì essere chiamato in servizio per 4 domeniche consecutive fino a due volte all'anno

PUNTO 7

L'orario di lavoro nelle prestazioni fuori della città di Torino verrà conteggiato ai fini del monte ore sommando la durata del viaggio, delle prove, dell'eventuale assestamento (non superiore a 30') e dello spettacolo.

La durata complessiva potrà eccedere rispetto all'orario di 6 ore giornaliere per un massimo di 2 ore. L'orario eccedente oltre le 6 ore, arrotondato a 30' superiori, verrà considerato a recupero e sarà usufruito collettivamente ed esclusivamente nella prima prestazione del mattino del giorno successivo la trasferta, ove sia programmata.

Viene garantito un intervallo di 10 ore fra l'ora di arrivo dalla trasferta e l'inizio della prestazione del giorno successivo.



Possibilità di iniziare le prestazioni pomeridiane alle ore 15.00, garantendo comunque un intervallo minimo tra le due prestazioni di 2h e 30', riducibili a 2h per il coro nel caso che la seconda prestazione sia prova di scena e per l'orchestra in caso di prova di lettura.

Per il coro l'intervallo fra le due prestazioni di cui almeno una prova di sala potrà essere comunque ridotto, previo accordo tra il Direttore del coro e le Rappresentanze del coro.

Le prove generali, antegenerali e tecnica al pianoforte potranno essere programmate di mattino o di pomeriggio o di sera in qualsiasi giorno lavorativo della settimana, salvo la domenica durante la quale potranno essere programmate unicamente le prove generali (tendenzialmente in orario pomeridiano).

La Fondazione cercherà di programmare tendenzialmente le prove di scena in orario diurno.

Per l'orchestra viene concessa una prova unica programmata al giovedi mattina tranne il caso che si tratti di prova generale, antegenerale o spettacolo che saranno programmati alla sera del giovedi stesso. Potranno altresì essere previste per esigenze di programmazione ulteriori prove uniche in qualsiasi giorno della settimana o orario della giornata tranne di sabato sera o domenica.

Istituzione di un massimo di due prove tecniche (per produzione) al pianoforte in costume di scena e trucco, tale prova avrà la durata di 3 ore in seconda prestazione e di 3 ore e 45 minuti se in prestazione unica.

- in caso di 3 ore verrà computata nel monte ore la durata effettiva della prova; l'artista del coro avrà diritto a un intervallo di 20 minuti da effettuarsi a seconda delle esigenze della prova.
- in caso di 3 ore e 45 minuti verranno computate nel monte ore 5 ore esaurendo l'orario giornaliero di lavoro; l'artista del coro avrà diritto a un minimo di 2 intervalli di 15 minuti di durata ciascuno, da distribuirsi nel corso della prova a seconda delle esigenze della prova stessa.

L'artista del coro ha obbligo della vestizione comprensiva di costume e attrezzeria, di trucco ove richiesto dal regista, in tempo utile per poter iniziare la prestazione all'orario stabilito.

Nelle prove uniche e nelle prove di 3 ore saranno previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno in linea di massima con cadenza oraria, fatta salva per la prove tecnica al pianoforte del coro che resta sopra regolamentata.

Per il coro durante le prove di scena di 3 ore sarà previsto un intervallo di 20 minuti, tendenzialmente a cavaliere dell'orario coincidente con la metà della prova.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL SETTORE ORCHESTRA

PUNTO 1

Prima della fine della stagione precedente la Direzione artistica della Fondazione trasmetterà alle singole sezioni dell'orchestra gli elenchi precisi degli organici decisi per ciascuna produzione già programmata.

Le sezioni dei fiati, le prime parti degli archi, la sezione delle percussioni e le arpe indicheranno i nominativi dei Professori che sosterranno sia le prove che le recite produzione per produzione.

I suddetti Professori non potranno alternarsi se non per cause di forza maggiore (malattia, ecc.) a partire dalla prima prova d'assieme e per tutte le recite. Qualora la causa di forza maggiore non sia la malattia il Professore d'orchestra dovrà fare richiesta scritta secondo le disposizioni vigenti ed ottenere l'autorizzazione del Sovrintendente, su parere favorevole del Direttore artistico.

Gli elenchi completi dovranno essere restituiti entro quindici giorni dalla consegna alla Direzione artistica che, li approverà e, tenendo conto delle motivazioni espresse dai Professori d'orchestra interessati, apporterà, motivandole per iscritto le modifiche necessarie.

Tutte le modifiche dovranno essere comunicate all'orchestra entro la fine della stagione precedente, salvo casi eccezionali.

La Direzione artistica terrà conto dei problemi derivanti dall'utilizzo degli strumenti congeneri, per i Professori d'orchestra che ne hanno l'obbligo, in produzioni contigue o all'interno di una stessa produzione o che comunque risulti compatibile per l'assenza di particolari difficoltà tecniche.

Le sezioni degli archi organizzeranno autonomamente le alternanze tenendo conto che per ogni titolo potrà turnare un solo Professore per le sezioni fino a nove elementi, due Professori per le sezioni di numero superiore (da dieci in su).

Le letture a sezioni e a sottosezioni, si svolgeranno con la presenza di tutti gli elementi impegnati nella produzione.

A partire dalla prova antegenerale e sino all'ultima recita l'organico sarà fisso, salvo cause di forza maggiore regolate come sopra, ad eccezione delle file degli archi per le quali sarà comunque prevista la presenza dello stesso organico tra l'ultima prova in programma e la prima rappresentazione o concerto

Per i concerti sinfonici nel caso di grande organico (da 13 in su) si valuterà con il Direttore artistico e il Direttore d'orchestra il meccanismo della turnazione più idoneo.

I Professori impegnati nel titolo si intendono a disposizione fino alla fine delle recite programmate e saranno tenuti a rientrare su disposizione della Direzione della Fondazione.

Qualora una sezione non dovesse raggiungere l'accordo per la copertura degli organici entro i termini stabiliti, la Direzione artistica provvederà d'ufficio.

Nei limiti del possibile si terrà conto della distribuzione equitativa del lavoro.

PUNTO 2

Verranno conteggiate all'interno del monte-ore le partecipazioni o il lavoro in banda, sia in prova che in recita, secondo la durata prevista dall'orario di lavoro.

Ai Professori che non siano prime parti o non abbiano l'obbligo di prima parte e che suonando in palcoscenico accettino di sostenere ruoli di prima parte verrà riconosciuta la differenza di categoria nei soli giorni di effettivo impegno.

Ai Professori appartenenti alle file degli archi che durante una prova, in caso di assenza della prima parte, si trovino ad occupare il primo leggio e a fare quindi da riferimento per la fila, verra riconosciuta per quel giorno la categoria della prima parte.

PUNTO 3

Le prime parti di ciascuna sezione dell'orchestra devono sempre essere il riferimento della fila e hanno l'incarico, di concerto con la Direzione artistica, di coordinare l'attività delle sezioni stesse, per quanto riguarda sia l'aspetto professionale e artistico

A tal fine avverranno periodici incontri tra le prime parti e la Direzione artistica con la presenza dei Rappresentanti dell'orchestra e delle file.

PUNTO 4

Ciascuna sezione dell'orchestra nomina un rappresentante della fila che coordina l'attività della sezione stessa per la gestione delle alternanze e la rotazione periodica nella disposizione delle sezioni degli archi nel rispetto del punto 1.

I nominativi dei rappresentanti delle file saranno comunicati alla Direzione artistica onde stabilire periodici contatti riguardanti i problemi delle singole sezioni. Qualora il rappresentante di fila non ottenga l'accordo della fila nella gestione delle alternanze lo comunicherà in tempo utile alla Direzione artistica che provvederà d'ufficio

N THE

S 4 3

Jan Jan

W

I Professori impegnati nelle prove hanno l'obbligo di riportare sulle parti i segni di dinamica agogica e le arcate ecc. indicati dal Direttore d'orchestra o dalle prime parti entro le prove di lettura anche al fine di agevolare e rendere funzionalmente efficaci le sostituzioni.

Il quintetto delle prime parti degli archi in accordo con il Direttore d'orchestra definirà anticipatamente le arcate che dovranno essere trasmesse alle file in tempo utile per lo svolgimento della prima prova di lettura e tendenzialmente mantenute invariate.

PUNTO 6

I Professori impegnati nel titolo, quando non sostengono prove o esecuzioni, restano a disposizione per le sostituzioni rese necessarie da malattie o altri motivi di assenza, previsti dal CCNL, ivi compresi i permessi per attività sindacale. Saranno esentati dall'obbligo di registrare la presenza, dovranno essere personalmente reperibili:

a) da un ora prima e fino ad un quarto d'ora dopo l'inizio delle prove,

b) da due ore prima e fino ad un quarto d'ora dopo l'ora d'inizio della prova generale e delle rappresentazioni,

c) da due ore prima dell'orario di partenza in occasione di trasferte e fino all'ora di partenza. Ricordando che il CCNL richiede la fissazione del domicilio del dipendente con contratto a tempo indeterminato nella cirtà ove ha sede il Teatro, La Fondazione definisce che il dipendente debba garantire comunque la reperibilità negli orari a disposizione ed il raggiungimento del Teatro entro un' ora dalla chiamata.

PUNTO 7

I Professori d'orchestra impegnati nella prova o nella rappresentazione, qualora siano impossibilitati a presentarsi al lavoro per un sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL, hanno l'obbligo di informare tempestivamente e comunque in tempo utile i colleghi a disposizione e quindi la Fondazione per le sostituzioni onde garantire la completezza dell'organico stabilito.

Saranno considerati assenti ingiustificati, sia i Professori che omettono di informare i colleghi a disposizione e la Fondazione, sia i Professori che non siano risultati reperibili.

I Professori d'orchestra a disposizione avranno cura di informare i colleghi impegnati nella prova o nella rappresentazione e quindi la Fondazione, qualora siano impossibilitati per eventuali sostituzioni per sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL.

PUNTO 8

I Professori d'orchestra impegnati in atti di opere, oratori e balletti successivi al primo o, nell'analogo in concerti sinfonici, dovranno garantire la presenza in tempo utile per la loro prestazione fermo restando l'obbligo, in caso di impedimento, di avvertire i colleghi a disposizione nelle due ore antecedenti l'inizio della manifestazione (non della loro prestazione).

PUNTO 9

I Professori d'orchestra assunti con contratto a termine (o nel periodo di prova per quelli assunti a tempo indeterminato) saranno tenuti a sostenere tutte le prove e le manifestazioni richieste loro tra quelle programmate dalla Fondazione durante i primi sei mesi di lavoro, i periodi spezzati inferiori ai sei mesi vengono cumulati. Nelle sezioni degli archi durante questo periodo potrà essere prevista la collocazione al secondo leggio.

PUNTO 10

I Professori non potranno ricoprire posti in orchestra appartenenti a categorie superiori senza la preventiva autorizzazione della Direzione artistica. Coloro che per qualsiasi motivo non avendone l'obbligo acconsentissero a ricoprire un posto di categoria superiore per consentire l'effettuazione di una recita riceveranno un compenso pari al 300% della paga base e della contingenza del posto di categoria superiore.

PUNTO 11

Per sostituzioni resesi necessarie per malattie fino a quindici giorni saranno utilizzati Professori d'orchestra dipendenti della Fondazione all'interno dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 64 b del CCNL. Per sostituzioni resesi necessarie per malattie superiori ai quindici giorni, maternità e servizio militare, la sostituzione verrà prevista con assunzione di Professori d'orchestra a tempo determinato previa verifica della necessità della sostituzione stessa da parte della Direzione artistica con le prime parti e i Rappresentanti Sindacali di settore. Laddove però la produzione sià già entrata nella fase finale, cioè dalla prova antegenerale in poi, la sostituzione verrà garantita internamente e indipendentemente dalla durata della malattia verificata.

Torino, 29 Febbraio 2000

J.

BU UNO

A TO

Le variazioni e le aggiunte, per quanto possibile compatibili con la programmazione trasmessa come al punto 1 del presente integrativo e resesi necessarie per cause sopravvenute, verranno comunicate dalla Direzione artistica ai Rappresentanti dell'orchestra, alle prime parti e ai Rappresentanti delle file degli archi Definito il nuovo calendario si procederà a ridefinire la distribuzione del lavoro fermo restando il rispetto del monte-ore e del monte-domeniche.

Il calendario, le modalità e le formazioni per l'effettuazione dell'attività sinfonica e decentrata, verranno definiti a parte e in relazione alle esigenze dell'utenza e alle disponibilità della Fondazione.

PUNTO 13

Si prevedono inoltre tra le prestazioni artistiche dovute dal Professore d'orchestra:

- a) l'aggiornamento continuo sulla evoluzione della scrittura musicale e della scrittura e dell'impiego degli strumenti da parte dei compositori;
- b) il superamento della netta distinzione tra "solo" e "tutti" negli archi e quindi l'esecuzione a parti reali quando sia previsto dal compositore o (nel caso del repertorio del XVI, XVII, XVIII secolo) dal revisore realizzatore o dal Direttore d'orchestra, per tutti i componenti la sezione, fatto salvo l'ordine gerarchico delle parti. Si prevede un riconoscimento economico alla fila qualora la composizione sia impostata prevalentemente su parti reali;
- c) l'esecuzione con il proprio strumento di parti scritte per strumenti caduti in disuso e abitualmente sostituiti, nell'evoluzione dell'orchestra moderna, dagli strumenti ora in uso;
- d) l'aggiunta di limitati parti di ripieno e di raddoppi di sostegno o la sostituzione di strumenti per ragioni di equilibrio acustico in rapporto con le caratteristiche della sala, cioè la riaffermazione di un diritto di revisione dell'interprete, che in questo caso pertiene al Direttore d'orchestra.
- e) le prove non solo a sezioni, ma a file o "sotto-sezioni" (violini primi soli, strumentini soli, sole trombe, soli tromboni ecc.) sono da effettuarsi sotto la guida delle prime parti o di un assistente o, dove si ritenga necessario, dal Direttore d'orchestra:
- f) le prime parti e i rappresentanti delle file segnaleranno, all'inizio della stagione o comunque in tempo utile alla Direzione artistica, l'opportunità di inserire una prova a sottosezione nelle singole produzioni.

PUNTO 14

La Direzione artistica di concerto con i Professori d'orchestra potrà organizzare, dietro corresponsione di un compenso, alcune iniziative che li vedano impegnati in complessi da camera o in ensemble di vario genere. Lo scopo precipuo di queste iniziative è quello di fornire l'occasione di mantenimento e di crescita della qualità artistica dell'orchestra e dei singoli componenti. La scelta degli esecutori o dei gruppi e dei programmi sarà competenza esclusiva del Direttore artistico e verrà fatta a suo insindacabile giudizio.

A tal fine è prevista l'istituzione di una audizione con cadenza annuale e su base volontaria onde stabilire una rosa di candidati o di gruppi da utilizzare nelle programmazioni previste. In caso di sopravvenute possibilità di programmazione potranno essere previste ulteriori audizioni anche nel corso della stagione.

NORME TRANSITORIE

- In via sperimentale per la stagione 1999/2000 le prove di lettura dell'orchestra delle produzioni
 Assassinio nella cattedrale e L'italiana in Algeri verranno articolate in prestazioni di 4 ore che
 esauriranno l'orario giornaliero. In seguito verrà organizzato tra la Direzione del teatro e i rappresentanti
 del settore un incontro nel quale si valuteranno i risultati conseguiti onde prevedere eventuali ulteriori
 applicazioni nelle stagioni successive.
- Nelle prove di lettura dell'orchestra di 4 ore saranno previsti due intervalli di 15 minuti.
- Fino al conseguimento di quanto previsto (per le singole file) della pianta organica, per le produzioni a
 grande organico (superiore a base 13), si provvederà al completamento dell'organico stabilito con
 personale aggiunto assunto con contratto a tempo determinato. Per la stagione 1999-2000 sono previsti 5
 concerti sinfonici a base 14 senza integrazione di personale.

To the formation of

W.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL SETTORE CORO

PUNTO 1

Prima della fine della stagione precedente la Direzione artistica comunicherà ai Rappresentanti del coro gli organici numerici e gli elenchi nominativi di massima previsti per i titoli nel cartellone della stagione lirica, sentiti il Direttore del coro, i Direttori d'orchestra, i Registi.

PUNTO 2

Gli artisti del coro aggiunti all'organico solo per un'opera o un programma sararmo esentati dalla registrazione della presenza per le restanti attività della Fondazione.

PUNTO 3

La Direzione artistica esenterà dalla registrazione della presenza le sezioni o i singoli Artisti del coro non presenti nell'organico dell'opera o del concerto allo studio su segnalazione del Direttore del coro, laddove nell'allestire il programma settimanale di lavoro non si intendesse o potesse utilizzarle per lo studio di altro materiale.

Il Direttore del coro ha facoltà di mettere a "nessuna prestazione" o a " recupero" l'intero organico per tutta una giornata lavorativa, sentito il parere della Direzione artistica e della Sovrintendenza.

PUNTO 4

Gli Artisti del coro impegnati nelle prove hanno l'obbligo di riportare nelle parti i segni di dinamica agogica ecc. indicati dal Direttore del coro anche al fine di agevolare e rendere funzionalmente efficaci le sostituzioni. La Direzione artistica favorirà ogni eventuale possibile confronto tra il Direttore del coro e il Direttore ospite.

PUNTO 5

Gli artisti del coro non hanno l'obbligo di cantare in piena voce durante lo svolgimento delle prove di regia, salvo richieste specifiche e motivate del Direttore d'orchestra o del Direttore del coro.

PUNTO 6

Per ogni prestazione artistica che non impegni tutti gli Artisti del coro dipendenti della Fondazione verranno scelti due artisti per sezione per la eventuale sostituzione dei titolari.

I sostituti sono tenuti a partecipare a tutte le prove di sala, ad assistere e, ove possibile, partecipare almeno a un terzo delle prove di scena su indicazione del Direttore di Scena, e ad assistere alle rimanenti fino alla prova antegenerale.

La scelta dei titolari e dei sostituti sarà fatta dal Direttore del coro tenendo conto, nei limiti del possibile, della distribuzione equitativa del lavoro su base annuale.

Durante le recite i sostituti resteranno a disposizione per le sostituzioni rese necessarie da malattie o da altri motivi di assenza previsti dal CCNL, ivi compresi i permessi per attività sindacali.

Per tali sostituzioni deve essere previsto il costume nuovo o pulito.

I sostituti saranno esentati dall'obbligo di registrare la presenza, ma durante le recite dovranno essere personalmente reperibili:

da due ore prima sino a quindici minuti dopo l'ora di inizio delle rappresentazioni e prova generale.

da due ore prima fino all'ora della partenza in occasione di trasferte.

Ricordando che il CCNL richiede la fissazione del domicilio del dipendente con contratto a tempo indeterminato nella città ove ha sede il Teatro, La Fondazione definisce che il dipendente debba garantire comunque la reperibilità negli orari a disposizione ed il raggiungimento del Teatro entro un' ora dalla chiamata.

I restanti Artisti del coro che non risulteranno né titolari né sostituti saranno esentati dalla registrazione della presenza. Resteranno a disposizione fino alla prima prova di assieme per ulteriori eventuali sostituzioni di colleghi titolari o sostituti improvvisamente impossibilitati a partecipare alla produzione.

A tal fine la Fondazione si impegna a rendere professionalmente adeguata la partecipazione degli Artisti del coro a disposizione che sostituiscono.

Gli Artisti del coro impegnati nelle rappresentazioni qualora siano impossibilitati a presentarsi per un sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL, hanno l'obbligo di informare tempestivamente e comunque in tempo utile i colleghi a disposizione e quindi la Fondazione onde garantire la completezza dell'organico stabilito. Saranno considerati assenti ingiustificati, sia gli Artisti del coro che omettano di informare i colleghi a disposizione che la Fondazione, sia gli Artisti del coro che non siano risultati reperibili.

Gli Artisti del coro a disposizione dovranno informare i colleghi impegnati e la Fondazione se sopraggiunto

un impedimento previsto dal CCNL non possono effettuare dventuali sostituzioni.

Si prevedono inoltre tra le prestazioni dovute per l'artista del coro senza diritto a compenso speciale:

a) l'esecuzione di opere e composizioni sinfoniche in lingua straniera, in lingua antica e in lingua morta;

 b) le prestazioni di comparsata, mimo e danza, nelle scene di pertinenza del coro, escludendo la comparsata di personaggio prevista dal compositore nello spartito (ad esempio un cameriere, un servo, ecc) o aggiunta dal regista; agli artisti del coro non possono essere richieste comparsate pericolose o particolarmente pesanti;

c) l'esecuzione di frammenti di parti di altra sezione (salto di rigo) compatibilmente con la tessitura, per un migliore risultato acustico, fino ad un massimo del 10% della somma delle pagine contenute nello

spartito per coro maschile o femminile,

i lavori nei quali le singole sezioni siano suddivise in più parti reali, purche ogni parte sia affidata ad almeno due artisti del coro ed escludendo quelle che rivestissero carattere di assolo Non si considerano parti reali, in partiture contemporanee, gli effetti di "cluster" e simili:

e) si conviene che la qualità professionale si ottenga anche con il controllo, in fase di studio, per coppie di artisti del coro appartenenti alla stessa sezione e che il Direttore del coro possa provvedere all'aggiornamento professionale del coro con lezioni collettive sulla evoluzione della scrittura e indicazioni sulla tecnica vocale.

PUNTO 8

Con riferimento al vigente CCNL ed in particolare all'art. 74 la Fondazione potrà assegnare ad Artisti del coro, dietro corresponsione di un compenso, l'interpretazione di alcuni ruoli solistici di piccolo comprimariato.

La scelta dei ruoli e dei loro interpreti sarà competenza esclusiva del Direttore artistico e verrà fatta a suo

insindacabile giudizio, previa audizione su base volontaria.

Per quanto riguarda le parti solistiche esplicitamente previste dalle partiture per Artisti del coro, il Direttore artistico provvederà a effettuare la scelta, sentito il Direttore del coro, sottoponendo ad audizione tutti gli artisti del coro interessati. Le audizioni verranno programmate con sufficiente anticipo rispetto alle produzioni interessate e, ogni qual volta si renderà possibile, verranno costituite doppie compagnie di esecutori I relativi compensi saranno comunicati nel momento in cui l'audizione verrà bandita.

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEI MAESTRI COLLABORATORI

PUNTO 1

Viene istituito monte-ore di lavoro bimestrale individuale di 338 ore, comprensivo delle ore di effettiva prestazione e delle ore a disposizione richieste.

PUNTO 2

Determinazione di un tetto massimo giornaliero di 9 ore, ripartite in due prestazioni di massimo 4 ore e 30 minuti ciascuna, e di un tetto massimo settimanale di 43 ore.

In relazione al conteggio del monte-ore rimangono valide e saranno in tal modo conteggiate tutte le fattispecie individuate dal CCNL vigente.

Qualora si superino le 9 ore massime giornaliere l'orario eccedente sarà pagato in straordinario.

PUNTO 3

- Inserimento nel computo del monte-ore dell'effettiva durata delle prove antegenerali, generali, considerando l'orario d'inizio programmato fino alla fine della prova arrotondando ai 5' superiori.
- b) Inserimento nel computo del monte ore dell'effettiva durata degli spettacoli calcolata sulla prima recita considerando l'orario d'inizio programmato fino alla fine dello spettacolo arrotondando ai 5' superiori.

PUNTO 4

Possibilità di effettuare qualunque tipo di prova anche nel giorno di domenica.

PUNTO 5

Possibilità di utilizzare qualsiasi domenica per l'effettuazione delle prove previste al punto 4 e degli spettacoli, con l'istituzione di un "monte-domeniche" individuale fissato in un massimo di 30 domeniche. Qualora per esigenze di programmazione risultasse necessario superare il tetto individuale, la prestazione individuale eccedente il tetto sarà concordata e sarà retribuita in regime straordinario festivo (come previsto art.54 CCNL).

PUNTO 6

Il lavoratore potrà essere chiamato in servizio alla domenica per non più di 3 domeniche consecutive. Potrà altresi essere chiamato in servizio per 4 domeniche consecutive fino a 4 volte all'anno.

PUNTO 7

L'attività del Teatro viene programmata, conseguentemente alle esigenze produttive che di volta in volta emergeranno, sulla base settimanale di 7 giorni, garantendo comunque al lavoratore l'interruzione delle prestazioni lavorative oltre il 6º giorno consecutivo effettivamente lavorato.

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Il giorno destinato al riposo settimanale è il lunedi.

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana all'interno dei giorni di sabato e domenica, in relazione a specifiche esigenze e previa comunicazione almeno 48 ore prima del giorno dell'effettuazione del riposo stesso. In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria (art. 15 CCNL).

Qualora si rendesse necessario spostare il giorno di riposo settimanale la retribuzione delle ore lavorate in tal giorno verrà maggiorata del 20% della paga oraria considerata per il calcolo del lavoro straordinario.

Il giorno di riposo potrà altresi essere lavorato per indilazionabili esigenze di produzione. In tal caso le prestazioni verranno retribuite come previsto dagli art. 54 e 55 del CCNL, garantendo comunque al lavoratore l'interruzione delle prestazioni lavorative oltre il 6° giorno consecutivo effettivamente lavorato.

PUNTO 8

L'orario di lavoro nelle prestazioni fuori città di Torino verrà conteggiato ai fini del monte ore sommando la durata del viaggio, delle prove, dell'eventuale assestamento (non superiore a 30') e dello spettacolo. La durata complessiva non potrà eccedere l'orario ordinario giornaliero di nove ore.

Viene garantito un intervallo di 10 ore fra l'ora di arrivo dalla trasferta e l'inizio della prestazione del giorno

successivo (UV.

10

Possibilità di svolgere le prestazioni in qualunque orario della giornata compreso tra le ore 10 e le ore 24 (estendibile dalle ore 8.30 per il Maestro alle Luci e il Maestro al Ballo) con un intervallo minimo di un'ora tra le due prestazioni della giornata, aumentabili a un'ora e 30' in caso di prove musicali.

Per quanto riguarda spettacoli e prove generali e antegenerali varranno i termini orari previsti dal CCNL. Intervalli di riposo durante le prove:

- prova unica: tre intervalli di 10 minuti ciascuno in linea di massima con cadenza oraria;
- prove musicali: intervalli di 10 minuti ciascuno in linea di massima con cadenza oraria;
- prove scena di 3 ore: un intervallo di 20 minuti, tendenzialmente a cavaliere dell'orario coincidente con la metà della prova;
- prove scena di 4 ore: un intervallo di 20 minuti e un intervallo di 10 minuti;
- prova tecnica al pianoforte di 3 ore: un intervallo di 20 minuti da effettuarsi a seconda delle esigenze della prova stessa;
- prova tecnica al pianoforte di 3 ore e 45': due intervalli di 15 minuti di durata ciascuno, da distribuirsi nel corso della prova a seconda delle esigenze della prova stessa.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI MAESTRI COLLABORATORI

PLNTO 1

Verranno conteggiate all'interno del monte ore le partecipazioni o il lavoro in orchestra, previsto senza compenso, sia in prova che in recita secondo la durata prevista dall'orario di lavoro. In tal caso per i Maestri collaboratori l'orario di lavoro giornaliero verrà conteggiato secondo le modalità previste per i Professori d'orchestra.

PUNTO 2

I Maestri collaboratori impegnati nel titolo, quando non sostengono prove o esecuzioni, restano a disposizione secondo le richieste della Fondazione.

Saranno esentati dall'obbligo di apporre la firma di presenza, dovranno essere personalmente reperibili telefonicamente.

a) da un'ora prima e fino a un quarto d'ora dopo l'inizio delle prove;

b) da due ore prima e fino a un'ora dopo l'ora di inizio delle prove generali e rappresentazioni;

c) da due ore prima dell'orario di partenza in occasione di trasferte e fino all'ora di partenza;

d) nei giorni in cui non siano previste prove o spettacoli i Maestri collaboratori a disposizione resteranno reperibili sino alle ore 10,30; in tal caso verranno conteggiate due ore all'interno del monte-ore.

Ricordando che il CCNL richiede la fissazione del domicilio del dipendente con contratto a tempo indeterminato nella città ove ha sede il Teatro, La Fondazione definisce che il dipendente debba garantire comunque la reperibilità negli orari a disposizione ed il raggiungimento del Teatro entro un' ora dalla chiamata.

PUNTO 3

I Maestri collaboratori impegnati nella prova o nella rappresentazione, qualora siano impossibilitati a presentarsi al lavoro per un sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL, hanno l'obbligo di informare tempestivamente i colleghi a disposizione e quindi la Fondazione per le sostituzioni, onde garantire la completezza dell'organico stabilito.

Saranno considerati assenti ingiustificati sia i Maestri collaboratori, che omettono di informare i colleghi a disposizione e la Fondazione, sia i Maestri collaboratori che non siano risultati reperibili.

I Maestri collaboratori a disposizione avranno cura di informare i colleghi impegnati nella prova o nella rappresentazione e quindi la Fondazione, qualora siano impossibilitati per eventuali sostituzioni per sopravvenuto impedimento previsto dal CCNL.

PUNTO 4

I Maestri collaboratori impegnati in atti di opere, oratori e balletti successivi al primo, o nell'analogo in concerti sinfonici, dovranno garantire la presenza in tempo utile per la loro prestazione, fermo restando l'obbligo, in caso di impedimento, di avvertire i colleghi a disposizione nelle due ore antecedenti l'inizio della manifestazione (non della loro prestazione).

PUNTO 5

La Direzione artistica di concerto con i Maestri collaboratori potrà organizzare, dietro corresponsione di un compenso, alcune iniziative che li vedano impegnati in complessi da camera o in ensemble di vario genere. Lo scopo precipuo di queste iniziative è quello di fornire l'occasione di mantenimento e di crescita della qualità artistica dei Maestri collaboratori.

La scelta degli esecutori o dei gruppi e dei programmi sarà competenza esclusiva del Direttore artistico, di concerto con il Direttore stabile e verrà fatta a loro insindacabile giudizio.

A tal fine e' prevista l'istituzione di una audizione con cadenza annuale e su base volontaria onde stabilire una rosa di candidati o di gruppi da utilizzare nelle programmazioni previste. In caso di sopravvenute possibilità di programmazione potranno essere previste ulteriori audizioni anche nel corso della stagione.

PUNTO 6

I Maestri collaboratori sono tenuti ad eseguire senza alcun compenso aggiuntivo le parti previste in palcoscenico (dietro le scene) per strumenti a tastiera o per strumenti per tradizione di loro competenza (campane, grancassa, macchina del vento, lastre metalliche, ecc.)

Torino, 29 Febbraio 2000

BU

12

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DEL LAVORO DEL SETTORE TECNICO

PUNTO 1

L'orario di lavoro può essere articolato a turni e viene calcolato sulla base di un monte ore bimestrale sia per gruppi che per singoli elementi.

Gli orari di lavoro settimanali saranno resi noti, previa informazione alla R.S.U., preferibilmente entro le ore 19 del venerdi e comunque non oltre le ore 13 del sabato.

PUNTO 2

L'orario di lavoro viene articolato in:

2 prestazioni – 1 prestazione – nessuna prestazione – orario continuato

PUNTO 3

Le prestazioni giornaliere saranno programmate nell'arco di tempo tra le 08.30 e le ore 24.00 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati rispettivamente alle ore 0.30 ed alle ore 01.30 per le attività all'aperto.

Dal termine della prestazione serale o dall'effettivo termine degli spettacoli, antegenerali, generali alla prima prestazione del mattino viene garantito un intervallo minimo di 9 ore.

Inoltre il primo turno potrà avere inizio dalle ore 7,30 per le operazioni di carico e scarico e dalle ore 8 per esigenze di assistenza-manutenzione-produzione, in caso di necessità. In tali casi al personale interessato non verrà programmata la prestazione serale precedente.

PUNTO 4

La durata dell'intervallo minimo tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è stabilita in minimo 1 ora e massimo 2 ore.

L'intervallo potrà avere durata massima di 3 ore nel caso in cui la seconda prestazione sia riferita a prove di scena, prove di assieme, prove antepiano, prove antegenerali, prove generali e spettacoli.

PUNTO 5

Il monte ore bimestrale è di 338 ore in regime ordinario.

L'orario di lavoro settimanale è di di ore in regime ordinario.

Le prestazioni devono avere durata non inferiore alle 3 ore e non superiore alle 5 ore fermo restando il limite massimo di 9 ore giornaliere in regime ordinario.

Qualora la prestazione sia in continuato, l'orario di lavoro viene fissato in 6 ore giornaliere comprensive di un intervallo di 30 minuti, differenziato secondo le esigenze, durante il quale potrà essere usufruita la mensa aziendale.

Le ore eventualmente eccedenti il monte ore bimestrale di 338 ore vengono liquidate in regime straordinario alla fine del mese successivo al bimestre (art.110 e art. 8 CCNL).

Le ore eccedenti l'orario settimanale di 43 ore e quello giornaliero di 9 ore vengono liquidate in regime straordinario nel mese successivo all'effettuazione (art.110 e art. 8 CCNL).



Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 24 e le ore 7 (art. 110 CCNL)

Il lavoro notturno è compensato con la retribuzione oraria maggiorata della percentuale del 70% (art. 110 e art. 8 CCNL)

L'orario di lavoro notturno può essere così articolato:

In caso di lavoro notturno a partire dalle ore 24:

a) orario continuato di 6 ore programmato settimanalmente in 5 nottate lavorative, computato in 35 ore;

- b) orario unico di 5 ore (computato in 6 ore) programmato in forma discontinua (massimo 2 volte in una settimana) con intervallo minimo di 12 ore dalla fine della prestazione precedente all'inizio della prestazione notturna. In questi casi la prestazione notturna esaurisce la prestazione di tutta la giornata.
- 2 In caso di una prestazione a cavaliere delle ore 24 e comunque non oltre le ore 3 del mattino:
- la durata della prestazione non potrà superare le 5 ore e verrà computata nel giorno di inizio della
 prestazione aumentando di un'ora l'effettiva durata della prestazione stessa (es.: 3h = 4h, 4h = 5h, 5h=
 6h);
- la prestazione precedente dovrà esaurirsi entro le ore 12 e dovrà avere una durata massima di 3 ore;
- la prestazione successiva non potrà avere inizio prima delle ore 20.

PUNTO 7

L'attività del Teatro viene programmata, conseguentemente alle esigenze produttive che di volta in volta emergeranno, sulla base settimanale di 7 giorni, garantendo comunque al lavoratore l'interruzione delle prestazioni lavorative oltre il 6° giorno consecutivo effettivamente lavorato. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale

Il giorno destinato al riposo settimanale viene così definito.

- per il personale che presta attività presso il Teatro Regio: Lunedi

- per il personale che presta attività presso la sede di Strada Settimo. Domenica

La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana solo all'interno dei giorni di sabato-domenica-lunedi in relazione a specifiche esigenze previa comunicazione almeno 48 ore prima del giorno dell'effettuazione del riposo stesso e verrà indicato, quando possibile, all'interno dell'orario di lavoro settimanale. In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria (come previsto art. 15 CCNL).

Il dipendente impiegato nelle varie sedi operative della fondazione adotterà il riposo settimanale della sede in cui è chiamato a operare.

Qualora si rendesse necessario spostare il giorno di riposo settimanale la retribuzione delle ore lavorate in tal giorno verrà maggiorata del 20% della paga oraria considerata per il calcolo del lavoro straordinario (art.110 e art. 8 CCNL)

Il giorno di riposo potrà altresi essere lavorato per indilazionabili esigenze di produzione, in tal caso verrà corrisposto un importo forfetario pari alla retribuzione di 8 ore con la maggiorazione del 100% più un giorno compensativo da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio e garantendo comunque al lavoratore l'interruzione delle prestazioni lavorative oltre il 6° giorno consecutivo effettivamente lavorato.

PUNTO 8

Istituzione di un monte domeniche individuali definito in 27 domeniche lavorate nell'anno solare per qualsiasi tipo di prestazione.

Il lavoratore non potrà essere chiamato in servizio la domenica per più di 3 domeniche consecutive, sarà programmata la "nessuna prestazione" nella quarta domenica.

Potrà altresi essere chiamato in servizio per 4 domeniche consecutive fino a 3 volte all'anno, in questi casi il giorno di riposo settimanale verrà preceduto da "nessuna prestazione"...

Qualora il lavoratore venga chiamato in servizio nella giornata di domenica, la retribuzione delle ore lavorate in tal giorno verrà maggiorata del 10% della paga oraria considerata per il calcolo del lavoro straordinario (art. 110 e art. 8 CCNL) in caso di prove generali, spettacoli, manifestazioni organizzate dal Teatro Regio, dalla Città di Torino, dalla Regione, dallo Stato (e per qualsiasi manifestazione aperta al pubblico programmata al Piccolo Regio) comprese tutte le prestazioni connesse alla preparazione o alla messa in scena dello spettacolo stesso e del 25%, per montaggi, smontaggi, prove, manutenzione e spettacoli diversi da quelli sopra menzionati (art. 110 e art. 8 CCNL).

Qualora per esigenze di programmazione risultasse necessario superare il numero individuale la prestazione

eccedente sarà concordata e sarà retribuita in regime straordinario.

W

La forfetizzazione dello spettacolo, delle prove generali e prove antegenerali è computata in 3 ore e 45 minuti, compresi 15 minuti precedenti l'inizio, qualsiasi sia la durata dello spettacolo stesso.

Tale forfetizzazione si applica esclusivamente agli spettacoli d'opera, balletto, concerti sinfonici e di musica leggera programmati in sala grande e agli spettacoli d'opera, balletto, concerti sinfonici programmati fuori sede.

Viene applicato un incentivo del 30% della paga oraria considerata per il calcolo del lavoro straordinario (art. 110 e art. 8 CCNL), conteggiato per frazioni di quarti d'ora, ad anticipi e posticipi legati alla forfetizzazione.

PUNTO 10

Le eventuali variazioni dell'orario di lavoro programmato verranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente la variazione.

L'eventuale supero dell'orario programmato in prolungamento alla prestazione, senza la comunicazione entro le ore 13 del giorno precedente, qualora si rendesse necessario in via eccezionale, verrà retribuito fino alla durata di due ore come straordinarie (art.110 e art. 8 CCNL).

In caso di durata superiore alle due ore come terza prestazione.

L'intervallo fra la prestazione ordinaria e l'eventuale straordinario comporta automaticamente il diritto alla terza prestazione.

PUNTO 11

Nell'orario programmato deve essere eseguito ogni tipo di servizio (spettacoli-prove-montaggi-smontaggi-preparazioni-vestizioni-servizi vari ecc.) indipendentemente da quanto previsto dall'ordine del giorno.

Il termine dell'orario effettivo di lavoro è determinato unicamente dall'orario del programma settimanale e non dal termine delle prove, degli spettacoli o delle manifestazioni.

Tuttavia in caso di prove, spettacoli, prove generali, montaggi e smontaggi, qualora si verifichi l'impossibilità di effettuare a giudizio del Responsabile ulteriori lavori tecnicamente realizzabili il dipendente potrà terminare in anticipo la prestazione prevista previa l'autorizzazione scritta di uscita anticipata rilasciata dal Responsabile stesso.

Per il personale di assistenza elettrica il servizio terminerà solo quando il Teatro sarà completamente vuoto l'uscita anticipata sarà autocertificata e siglata dal Responsabile il giorno dopo.

PUNTO 12

Sono operative le seguenti unità produttive:

Servizi della Direzione Tecnica e degli Allestimenti scenici

Segreterie - Coordinatori di progetto - Sicurezza

Servizio impianti

Servizio elettricisti fonici di palcoscenico

Area tecnici di costruzione, montaggio e gestione degli allestimenti scenici, magazzino

Reparto vestizione

Nell'ambito del proprio profilo professionale, all'interno dell'unità produttiva di appartenenza, il dipendente potrà essere impiegato in tutte le sedi operative della Fondazione sia interne che esterne indipendentemente dal reparto di appartenenza adottando gli orari e il giorno di riposo programmati per il reparto in cui è chiamato ad operare

Il lavoratore dovrà trovarsi all'inizio della propria prestazione presso le sedi operative della Fondazione sia interne che esterne e l'inizio e la fine dell'orario di lavoro saranno calcolati in base alla presenza presso la sede in cui il lavoratore è chiamato ad operare.

PUNTO 13

Tutte le maggiorazioni derivanti dagli incentivi previsti dal presente integrativo non faranno parte della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

se superon 4 hab 100%.

Alla III part.

es-4. h 36 m

wetto,
36 m strond.

+
36 m a recynon

PARTE ECONOMICA

A DOM.

EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO

Con decorrenza 1.1.2000 verrà corrisposta al personale con contratto a tempo indeterminato un importo definito "Erogazione Rinnovo Integrativo" (ERI) non assorbibile, per quattordici mensilità come da:

- TABELLA 1 per l'anno 2000 sotto riportata
- TABELLA 2 per l'anno 2001 sotto riportata
- TABELLA 3 per l'anno 2002 sotto riportata

Rimane in vigore l'"Assegno Integrativo Aziendale" (AIA) ex EDR - previsto dal contratto integrativo del 12.5.89

TABELLA 1: ANNO 2000 BASE PARAMETRALE A LIRE 1.450 PER PINTO

AREA ARTISTICA LIVELLI	PARAMETRO	EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO	AREA TECNICO/ AMMINISTR LIVELLI	PARAMETRO	EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO
1°	312	452.400	FA	280	406.000
20	282	408.900	FB	240	348.000
3°	253	366.850	12	210	304.500
4°	230	333.500	23	188	272.600
5° coro*		334.500=	3a	178	258.100
53	193	279.850	3b	161	233.450
ő ^ο	161	233.450	40	140	203.000
			52	125	181.250
			o°	100	145,000

TABELLA 2: ANNO 2001 BASE PARAMETRALE A LIRE 1.500 PER PUNTO

AREA ARTISTICA LIVELLI	PARAMETRO	EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO	AREA TECNICO/ AMMINISTR, LIVELLI	PARAMETRO	EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO
F2	312	468.000	FA	280	420.000
20	282	423.000	FB	240	360.000
39	253	379.500	10	210	315.000
49	230	345.000	2~	188	282.000
5°coro*		346.000*	3a	178	267.000
52	193	289.500	3b	161	241.500
63	161	241.500	42	140	210.000
			50	125	187.500
			00	100	150.000

TABELLA 3: ANNO 2002 BASE PARAMETRALE A LIRE 1 700 PER DINTO

AREA ARTISTICA LIVELLI	PARAMETRO	EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO	AREA TECNICO/ AMMINISTR LIVELLI	PARAMETRO	EROGAZIONE RINNOVO INTEGRATIVO
10	312	530.400	FA	280	476.000
2°	282	479,400	FB	240	408.000
3°	253	430.100	10	210	357.000
4°	230	391.000	20	188	319.600
5°coro*		392.000*	3a	178	302.600
5°	193	328.100	3b	161	273.700
60	161	273.700	40	140	238.000
		4.	50	125	212.500
			6°	100	170.000

*Per gli artisti del coro l'importo relativo all'"Erogazione Rinnovo Integrativo" sarà pari alla differenza tra il 5° e il 4° livello artistico maggiorata di Lire 1.000, lo stesso si considera assorbibile fino a concorrenza in caso di passaggio contrattuale deciso a livello di CCNL.

17

INDENNITA' COMPENSATIVA

E' confermata ed è mantenuta l'" Indennità Compensativa" (IC) non assorbibile per quattordici mensilità, derivante dal contratto integrativo del 18.2.1994 da erogarsi al personale artistico e tecnico assunto con contratto a tempo indeterminato.

TABELLA 4 - AREA ARTISTICA-	INDENNITA' COMPENSATIVA (IC)	
M^collaboratori gr. A e 1^ A orchestra	392 000	
M^collaboratori gr. B e 1^ B orchestra	336 000	
2º categoria orchestra parti reali	291 000	
2 [^] categoria orchestra	280 000	
Artisti del coro	224 000	

TABELLA 5 - AREA TECNICA	INDENNITA' COMPENSATIVA (IC)
FA	300 000
FB	256.839
l°	223.987
2°	200 095
3a	191.136
3b	170.230
4°	149.325
5°	134 392

PROFESSORI D'ORCHESTRA E ARTISTI DEL CORO

L'IC è corrisposta per ogni tipo di concerto sinfonico, corale previsto in sede o fuori sede fino ad una copertura di nove concerti individualmente conteggiati, oltre il nono concerto verrà corrisposta l'indennità concerto

MAESTRI COLLABORATORI

L'IC è corrisposta ai maestri collaboratori che sono tenuti ad eseguire senza compenso le parti previste per strumenti a tastiera in orchestra o con il coro fino al raggiungimento di nove prestazioni individualmente conteggiate o, nel caso di produzioni liriche o di balletto, con un numero di recite superiore a nove fino all'esaurimento dell'intera produzione

PERSONALE TECNICO

L'IC è corrisposta al personale tecnico in quanto recupera una flessibilità, consentendo così l'effettuazione della produzione completamente in orario ordinario riportando le esigenze di straordinario esclusivamente ai casi realmente d'emergenza o di eccezionalità.

Dal 1 Gennaio 2000 IC verrà corrisposta anche ai due attuali custodi in servizio. L'erogazione non avrà effetto retroattivo

AVENTI DIRITTO

Gli assegni relativi all'AIA, all'IC, all'ERI si applicheranno al personale assunto con contratto a termine, secondo la tabella sotto riportata.

TABELLA 6

AREE	DURATA CONTRATTO FINO A 30 GIORNI			DURANTA CONTRATTO OLTRE I 30 GIORNI			NOTE
	AIA	IC	ERI	AIA	IC	ERI	
ARTISTICA	NO	SI*	SI*	SI	SI	SI	*solo se assunto per più produzioni
AMMINISTRATIVA	NO	NO	NO	SI	NO	SI	
TECNICA	NO	SI*	SIm	SI	SI	SI	*solo se assunto per più produzioni

SONO SEMPRE ESCLUSI DALL'AIA:

- banda, orchestrina in palcoscenico o interni di coro di singole opere
- artisti del coro di 6º livello assunti o scritturati per una sola opera o concerto a rinforzo dell'organico stabile del coro stesso, con contratto di durata inferiore a giorni 30.

SONO SEMPRE ESCLUSI DALL'AIA, DALL'IC E DALL'ERI

- Personale assunto o scritturato per un incarico o un servizio definito avente carattere straordinario od occasionale (in via esplicativa ma non esaustiva es.: incarico organizzativo e coordinamento tecnico della stagione carnenistica in decentramento, inventario catalogazione materiale di proprietà della Fondazione per una produzione).
- Seralisti

25%


L'AIA, l'ERI e l'IC non entrano a far parte della base di calcolo sia per l'indennità di mansione sia per l'assorbimento delle prestazioni straordinarie (25%) prevista per alcuni impiegati e operai tecnici, amministrativi e artistici

EROGAZIONE

E' mantenuta la corresponsione dell'AIA nel mese di gennaio per la 13° e nel mese di agosto per la 14°. E' mantenuta la corresponsione della quota a parte dell'IC nella 13° e nella 14° (giugno dicembre). La corresponsione della quota a parte dell'ERI verrà effettuata nel mese di febbraio per la 13° e nel mese di settembre per la 14°.

ISTITUTI CONTRATTUALI

L'AIA, l'ERI e l'IC non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, degli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL e non fanno parte della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto con riferimento a quanto consentito dall'art. 1- 2° comma della Legge 29/5/82 n.297.



ALTRI ISTITUTI

A CONTRACTOR W

RIPRESE TELEVISIVE

Le parti sottoscrittrici riconoscono che la diffusione degli spettacoli del Teatro Regio sia per radio o per televisione sia a mezzo di video disco, videocassetta, videotape, ecc. è strumento indispensabile per il rilancio, lo sviluppo e la promozione dell'immagine e dell'attività della Fondazione

Le parti si impegnano pertanto ad agevolare in ogni modo l'incremento di tale diffusione.

A tal fine la Fondazione provvederà a far registrare con i mezzi tecnici ritenuti più idonei sia in audio sia in video tutte le manifestazioni della Fondazione eccettuate quelle che a giudizio della Sovrintendenza non verranno ritenute di interesse ai fini di cui in premessa ed eccettuata la ripresa video dei concerti sinfonici. Sono fatte salve le norme del C.C.N.L. previste in materia.

La Fondazione potrà altresì utilizzare tutte le riprese effettuate per le sue attività promozionali gratuite. A fronte di tali riprese, come sopra effettuate ed utilizzate, la Fondazione corrisponderà fino alla scadenza del presente accordo i seguenti corrispettivi mensili lordi per 12 mensilità annue:

TABELLA 8

LIVELLI AREA ARTISTICA, T AMMINISTRATIVA	ECNICA CATEGORIE ARTISTICHE, TECNICHE E AMMINISTRATIVE	IMPORTO MENSILE ARROTONDATO
EXTRA	Direttore Musicale di Palcoscenico	148.000
	Maestro Coll.con obbligo di dir.orch	148 000
	1^ Violino	148 000
10	1 [^] Maestro Gruppo A	142 000
	1^ Violoncello	142 000
2°	1^ Tersicoreo Extra	134.000
	1^ Cat. A Orchestra	134,000
3°	Maestro Gruppo B	127 000
	10 super impiegati	92.000
	1 [^] cat A Tersicorei	127.000
	1 [^] cat. B orchestra	127.000
	Capo Scenografo realizzatore	92.000
40	1^ cat Impiegati	85.000
	1º cat. Scenografi	85.000
	2 [^] cat. Orchestra	116.000
5°	1 [^] cat. Tersicorei	107.000
6°	cat speciale coro	99.000
	2 [^] cat. speciale tersicorei	99.000
	2 st cat. A impiegati	72 000
	2 [^] cat Scenografi	72 000
73	2 [^] cat. A Tersicorei	99.000
	1º cat. Coro	99.000
	2^cat B impiegati	67,000
	equiparati	67.000
83	cat. speciale operai	62.000
	3º cat. Scenografi	62.000
9°	3 [^] cat. A impiegati	62.000
	1^ cat. Operai	62.000
10°	3 [^] cat. B impiegati	62.000
in-	2º cat. Operai	62.000
11°	3 [^] cat. Operai	62,000

ISTITUTI CONTRATTUALI

Tali corrispettivi non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, né concorrono al trattamento di fine rapporto ai sensi del 2° comma dell'art. I della legge 29/5/1982 n.297 e sono soggetti alle trattenute di legge. Gli stessi costituiscono equo compenso previsto dalla legge 22/4/1941 n. 633 e dalla legge 22/11/1973 n. 866.

866.

866.

W

DIFFUSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

La Fondazione potrà commercializzare le riprese effettuate o concedere a terzi il diritto di effettuare le riprese alle seguenti condizioni: Aida o opere di analogo impegno:

TABELLA 9

videocassetta, videodisco, ecc	Lit 100 000 000
trasmissioni televisive in Italia e all'estero	Lit. 70.000.000,
trasmissioni televisive in Italia e pacchetto Italia	Lit 50 000 000

Per opere di minor impegno di masse artistiche riduzione dei predetti importi al 60% (Barbiere di Siviglia) e 40% (Don Giovanni)

Le somme sopra indicate verranno corrisposte agli aventi diritto sulla base del diritto dell'esecutore quale equo compenso previsto dalla legge 22/4/1981 n. 633 e dalla legge 22/11/1973 n. 866. Trasmissioni radio: come da CCNL.

Dischi: in caso di realizzazione di dischi in proprio o cessione a terzi del relativo diritto la Fondazione corrisponderà agli aventi diritto sulla base del diritto dell'esecutore quale equo compenso previsto dalla legge 22/4/1981 n.633 e dalla legge 22/11/1973 n. 866, i seguenti compensi:

a) l'importo di una giornata di retribuzione

b) un importo di Lit. 2.400 per ogni minuto di prodotto finito per i maestri collaboratori; di Lit. 2.400 per i professori d'orchestra di cat. Extra, 1^A e 1^B per ogni minuto di prodotto finito; di Lit. 2.000 per i professori d'orchestra di 2^ cat. per ogni minuto di prodotto finito e di Lit. 2.000 per gli artisti del coro per ogni minuto di prodotto finito.

Al fine della valutazione dei minuti di prodotto finito verrà conteggiato il numero dei minuti di intervento di ciascun settore artistico nel prodotto finito.

Per il maestro collaboratore impegnato nella direzione dei complessi in palcoscenico il numero dei minuti sarà quello dell'intervento del complesso a lui diretto.

La Fondazione potrà cedere i prodotti acquistati, anche facendo ricorso a coperture finanziarie di sponsor, ferma restando l'esclusione di inserti pubblicitari nel corso dei singoli atti o parti dello spettacolo.

Per quanto non esplicitamente convenuto nel presente accordo le parti si richiamano alle vigenti norme del Codice Civile in materia di obbligazioni (libro IV).

I diritti per la diffusione e la commercializzazione a livello di dischi o videocassette o videodischi vengono ceduti alla Fondazione per un massimo di una produzione nel triennio

INDENNITÀ STRUMENTO

A partire dal 1.1.2000 e in sostituzione di quella precedente ai professori d'orchestra con rapporto di lavoro subordinato o con contratto professionale viene corrisposta in aggiunta alla indennità strumento prevista dal vigente CCNL una ulteriore indennità di strumento mensile per 12 mensilità, a titolo di rimborso spese forfetario non computabile a nessun effetto nella retribuzione elevata da Lit. 94.000 e Lit. 140.000 mensili lorde.

Tale indennità non verrà corrisposta ai professori assunti per la banda o orchestrina in palcoscenico o per i professori assunti per brevi periodi in supero all'organico dell'orchestra per esigenze particolari di partitura. Tale indennità assorbe e sostituisce tutte le forniture di corde, ance ed altri accessori per gli strumenti fino ad oggi sostenute dalla Fondazione sia per gli strumenti di proprietà dei professori d'orchestra sia di proprietà della Fondazione, fatta eccezione per arpe e timpani come esplicitamente previsto dal vigente CCNL art. 55.

PRESTAZIONI IN PALCOSCENICO

Per i professori d'orchestra il compenso per le prestazioni in palcoscenico (dietro le scene) è limitato alle prestazioni solistiche o di piccoli gruppi di rilevante importanza artistica, da definire ad ogni inizio di stagione lirica secondo le classificazioni seguenti:

1) intervento solistico di eccezionale difficoltà ed impegno (ad esempio: corno inglese nel "Tristano e Isotta", corno

nel "Sigfrido");

2) intervento solistico difficile (ad esempio arpa nella "Cavalleria Rusticana", tromba nella "Carmen"),

3) intervento solistico;

4) intervento in piccoli gruppi (fino a cinque professori) con parti reali e di consistente impegno in contrapposizione

all'orchestra.

Per le prestazioni in scena in costume verrà corrisposto per le recite il compenso previsto per la comparsata di personaggio.

PROVA TECNICA AL PLANOFORTE

Per gli artisti del coro per la prova tecnica al pianoforte con vestizione e, qualora richiesto, trucco verrà corrisposta una maggiorazione del 70% della retribuzione giornaliera.

PREMIO DI PRODUZIONE

Si definisce che l'importo del premio di produzione sia pari al 6% sulla base retributiva prevista dal vigente CCNL e verrà liquidato come previsto dall'art. 12 del CCNL.

TERZA PRESTAZIONE

Per il personale tecnico la terza prestazione rimane vincolata alla indispensabile necessità di servizio e deve essere preventivamente comunicata alla R.S.U.

Viene corrisposto un compenso forfetario di 4 ore con maggiorazione del 100% + 1/2 giornata di riposo da usufruirsi secondo richiesta individuale, nel rispetto delle esigenze di servizio.

MAGGIORAZIONE DEL 12%

Per il personale tecnico la maggiorazione del 12%, prevista dal vigente CCNL, continuerà ad essere corrisposta a tutto il personale tecnico nei termini previsti dalla deliberazione n. 13 del 20/03/1984 punto 9 a partire dal primo giorno lavorativo dopo il rientro dalle ferie fino all'ultimo giorno lavorativo prima delle ferie successive, secondo le modalità del vigente CCNL.

INTERVENTI DEL PERSONALE TECNICO IN CASO DI EMERGENZA

Interventi in giorni lavorativi
 Interventi in giornata di riposo
 4 ore al 100%+1/2 rip.comp
 4 ore al 100%+1/2 rip.comp

- Interventi notturni 4 ore al 100%+1/2 rip.comp

24

TRASFERTE REGIONALI ED INTERREGIONALI

Per il trattamento di trasferta verrà integralmente applicato il Contratto Nazionale di Lavoro vigente, il comma 7 art. 9 della legge 438/92 e quanto previsto dal presente accordo in merito all'organizzazione del lavoro e dell'attività decentrata sul territorio.

In considerazione degli effettivi oneri a carico dei lavoratori e della migliore organizzazione conseguente all'applicazione della riorganizzazione del lavoro, il rimborso forfetario delle spese di vitto previste dal CCNL è fissato per tutta la durata del presente accordo in Lit. 35.000 per un pasto e Lit. 70.000 per due pasti.

VESTIARIO

Come previsto dal CCNL la Fondazione fornirà agli aventi diritto il vestiario e gli attrezzi indispensabili per le prestazioni lavorative

PERSONALE ARTISTICO: rinnovo con cadenza triennale

PROFESSORI D'ORCHESTRA

E' confermato quanto definito dall'integrativo del gennaio 1984:

- Uomini: 2 vestiti, 6 camicie, 2 paia di scarpe, 12 paia di calzini
- Donne: 1 abito lungo, 2 gonne nere corte, 2 camicette bianche, 2 camicette nere, 2 paia di scarpe.

ARTISTI DEL CORO

E' confermato quanto stabilito in Consiglio d'Amministrazione nel novembre 1992

- Uomini: 1 smoking, 2 camicie, 1 farfallino, 1 fascia
- Donne 1 gonna, 1 giacca, 2 camicette

PERSONALE TECNICO. rinnovo con cadenza biennale

E' confermata la dotazione prevista da contratto integrativo febbraio 1994 del corredo degli indumenti di uso comune necessario alla mansione.

La Fondazione ribadisce l'obbligo dell'utilizzo del vestiario durante l'orario di lavoro per il personale tecnico anche in considerazione delle necessità di tipo antinfortunistico e di sicurezza sul lavoro.

SOSTITUZIONI DURANTE IL PERIODO DI UTILIZZO PREVISTO E RESTITUZIONI

I Responsabili preposti provvederanno alla sostituzione degli indumenti in caso di necessità anche all'interno del periodo di utilizzo previsto

Ogni dipendente provvederà alla restituzione degli indumenti alla scadenza del rapporto di lavoro depositandoli presso la Sartoria.

ATTIVITÀ DECENTRATA

La Regione Piemonte ha definito con legge regionale n. 10 del 25.2.1980 relativa a "Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte - Contributi al Teatro Regio di Torino" un contributo finalizzato alla effettuazione di attività musicali di interesse regionale da parte del Teatro Regio di Torino. A tal fine ed in ottemperanza della suddetta legge la Regione Piemonte destina annualmente un contributo finalizzato a copertura dei costi relativi all'attività in decentramento regionale.

Il Teatro Regio in tal senso considera l'attività sul territorio regionale come parte integrante della propria attività istituzionale ed elemento di particolare rilievo per lo sviluppo della cultura musicale in Piemonte. Pertanto sarà compito della Fondazione incrementare al massimo la presenza dei propri complessi artistici nella Regione Piemonte.

L'attività decentrata sul territorio regionale del coro e dell'orchestra viene prevista anche mediante suddivisione dei complessi artistici in formazioni autonome che consentano lo svolgimento anche contemporaneo di esecuzioni diverse, secondo le modalità previste dagli arte... 67 e 80 del CCNL.

Analoghi criteri vengono previsti per l'attività in sede e per l'attività nella città di Torino.

Formazioni, programmi e luoghi di esecuzione verranno organizzativamente destinati sulla base delle possibilità produttive della Fondazione e sulla base degli indirizzi individuati dalla Regione Piemonte e delle richieste degli Enti Locali interessati.

La scelta dei programmi e delle formazioni strumentali sono di esclusiva competenza della Direzione artistica.

La composizione degli organici sarà effettuata di volta in volta tenendo conto, nei limiti del possibile, di una distribuzione equitativa del lavoro.

ARRETRATI

A Sour

UNA TANTUM

A copertura della vacanza contrattuale, protrattasi dal 1.3.1997 al 31.12.1999, si definisce di corrispondere un importo "una tantum" che verrà calcolato proporzionalmente all'effettivo impegno contrattuale che sarà erogato nel mese di gennaio 2000.

Hanno diritto all'una tantum tutti i dipendenti a cui è stato applicato l'integrativo del 18.2.94.

TABELLA 10

LIVELLI AREA ARTISTICA	LIVELLI AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA	IMPORTO LORDO "UNA TANTUM"	
6°	5° 4° 3b	Lit. 2. 200.000	
5° 4°	3a 2° 1°	Lit. 2.700.000	
3°	FB	Lit. 3.300.000	
2° 1°		Lit. 3 900 000	

Torino, 15 Dicembre 1999

Incontro del 15.12.1999 per approvazione accordo integrativo.

Le parti nel siglare l'ipotesi di accordo integrativo del 15.12.1999, si impegnano ad individuare una specifica riunione per approfondire e definire i punti sotto specificati da ritenersi parte integrante dell'accordo sopra richiamato:

- pianta organica funzionale, tempistica applicazione
- mensa
- relazioni sindacali
- ferie
- premio di incentivazione
- orario di lavoro del personale amministrativo e archivio musicale
- servizio reperibilità
- orario convenzionale
- indennità di concerto

Torino, 15 dicembre 1999

29

FERIE

Fermo restando quanto definito in termini di spettanze dal CCNL la Fondazione si riserva di comunicare il "piano ferie collettivo", previo accordo con la R.S.U. compatibilmente con le esigenze di produzione, entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun armo.

Il piano ferie collettivo non avrà inizio dal giorno di domenica per il personale che riposa il lunedì e non avrà inizio dal giorno di sabato per il personale che riposa la domenica

Si ribadisce che qualora per esigenze di produzione il singolo dipendente non possa usufruire completamente dei periodi di ferie come definiti nel piano collettivo dovrà comunque esaurire le stesse entro i 12 mesi successivi.

ORARIO CONVENZIONALE

Viene definito l'orario convenzionale giornaliero e settimanale che riguarda i settori artistici e tecnici

TECNICI

ORARIO CONVENZIONALE GIORNALIERO

1° GIORNO ASSENZA = 7 ORE
2° GIORNO ASSENZA = 7 ORE
3° GIORNO ASSENZA = 7 ORE
4° GIORNO ASSENZA = 6 ORE
5° GIORNO ASSENZA = 6 ORE
6° GIORNO ASSENZA = 6 ORE
(3 h e 30' per mezza giornata)
(3 h per mezza giornata)

ORARIO CONVENZIONALE SETTIMANALE = 39 ORE

ORCHESTRA E CORO

ORARIO CONVENZIONALE GIORNALIERO = 4 h e 30° (2 h e 15° per mezza giornata)

MAESTRI COLLABORATORI

ORARIO CONVENZIONALE GIORNALIERO = 7 ORE (3 h e 30' per mezza giornata)

Regole di applicazione:

L'orario convenzionale non origina straordinari
Applica

X Tutte le assenze retribuite stalano il convenzionale

Tutte le assenze non retribuite scalano l'orario programmato. (scioperi, permessi senza assegni, aspettative, messa in libertà, ecc.)

Le assenze inferiori a mezza giornata scalano l'orario programmato.

L'orario convenzionale, applicato esclusivamente ai giorni di ferie, ferie aggiuntive, ferie extra, festività nazionali quando cadono nei giorni feriali, entra a far parte integrante del monte ore settimanale e bimestrale pur avendo valore convenzionale e può dare origine a straordinari.

La richiesta di ferie, ferie aggiuntive, ferie extra, di un giorno anche se viene agganciata a giorni in cui è programmata la "nessuna prestazione", sarà considerata di un solo giorno.

Se la richiesta di ferie, ferie aggiuntive, ferie extra è superiore ad una giornata (avviene a orario già programmato), si considerano ferie anche i giorni in cui è programmata la "nessuna prestazione" fino ad arrivare al primo giorno lavorativo con prestazione escludendo i soli giorno di riposo o festività infrasettimanali.

Per le richieste relative ai ricuperi dei giorni di riposo compensativo o permessi previsti dal CCNL verranno considerati solo i giorni in cui è programmata la giornata lavorativa.

Per una migliore comprensione delle regole riferite alla gestione dell'orario convenzionale si evidenziano i seguenti casi:

- a) orario programmato 9+9+9+9+4+3 totale settimanale = 43 ore in caso di assenza all'ultimo giorno le tre ore programmate diventano 7 come da convenzionale, non è corrisposto lo straordinario e sono scalate 47 ore dall'orario bimestrale
- b) orario programmato 4+3+9+9+9+9 totale settimanale = 43 ore in caso di assenza il primo giorno le quattro ore programmate diventano 7 come da convenzionale, verrà calcolata la maggiorazione del 50% per le ultime 4 ore dell'ultimo giorno e sono scalate 47 ore dal bimestre.

Le parti concordano di tenere sotto controllo la gestione dell'orario convenzionale fino al mese di higlio 2000 e quindi rincontrarsi per verificame gli effetti.

Torino, 29 Febbraio 2000

70 D

1

D

Bu

PREMIO DI INCENTIVAZIONE

Viene aggiornato il "Premlo d'Incentivazione" sia per il personale artistico che per il personale tecnico con le seguenti caratteristiche.

Avranno diritto alla distribuzione del Premio d'Incentivazione oltre ai lavoratori a tempo indeterminato anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata fino a 30 giorni sele se assunto per più produzioni o con contratto a tempo determinato di durata oltre i 30 giorni.

Dall'anno 2000 il Premio d'Incentivazione si applicherà anche ai due Custodi attualmente in servizio.

TABELLA 7

Professori d'orchestra importo globale aggiornato annuo non superiore a	lire 53.000 000
Artisti del coro importo globale aggiornato annuo non superiore a	lire 32,000,000
Personale tecnico importo globale aggiornato annuo non superiore a	lire 43.000.000

Parametri di distribuzione sono:

- per il personale artistico quelli relativi ai concerti in decentramento per orchestra e coro
- per il personale tecnico quelli stabiliti dal CCNL parametrando il 6º livello al 5º livello.

Criteri di conteggio.

Personale artistico

Verrà calcolato sulle presenze lavorative del singolo sulla base dell'orario di lavoro richiesto dalla Fondazione.

A tal fine verranno detratte le assenze per malattia fino a tre giorni, i ritardi, i pennessi non retribuiti, le aspettative non retribuite e le uscite anticipate

I ritardi verranno calcolati sommando tutti i tempi di assenza effettuati e calcolando quindi il tempo totalizzato nell'anno.

Sara applicata inoltre una penalizzazione di 60° per i singoli ritardi salvo per quelli da 0 a 5 minuti.

Personale tecnico

Verrà calcolato sulle presenze lavorative del singolo dipendente sulla base dell'orazio di lavoro richiesto dalla Fondazione ed in base ai seguenti valori percentuali:

- 33% giornate lavorate
- 33% niinuti lavorati
- 33% prestazioni lavorate

A tal fine verranno detratte le assenze per malattia fino a tre giorni, i ritardi, i permessi non retribuiti, le aspettative non retribuite e le uscite anticipate

I ritardi verranno calcolati sommando tutti i tempi di assenza effettuati e calcolando quindi il tempo totalizzato nell'anno.

Sarà applicata inoltre una penalizzazione di 60° per i singoli ritardi salvo per quelli da 0 a 5 minuti.

EROGAZIONE

L'erogazione del Premio d'Incentivazione verrà effettuata nel mese di aprile dell'anno successivo. La parte economica non corrisposta per assenza o ritardi verrà ridistribuita fra i restanti aventi diritto.

Nel momento della corresponsione del premio di incentivazione, la Direzione metterà a disposizione della RSU le modalità di applicazione dello stesso.

MENSA

Ogni dipendente può fruire, esclusivamente mediante l'utilizzo del badge, del servizio mensa

L'utilizzo del badge è indispensabile per il conteggio e il controllo dei pasti individualmente consumati presso la mensa aziendale.

E' possibile fruire di un pasto giornaliero a prezzo convenzionato, in relazione all'orario di lavoro e al di fuori dell'orario di lavoro programmato in caso di:

- due prestazioni giornaliere per il personale artistico, tecnico e amministrativo
- prova unica giornaliera, sostitutiva delle prove ordinarie per il personale artistico
- orario continuato, per il personale tecnico
- una prestazione giornaliera per il personale tecnico e artistico con inizio fra le ore 18.30 fino alle ore 19.30 in questo caso l'utilizzo della mensa a prezzo convenzionato dovrà avvenire prima dell'inizio dell'orario di lavoro programmato compatibilmente con gli orari di apertura della mensa
- per le prestazioni relative al solo spettacolo con durata superiore alle 4 ore per il personale artistico in questo caso l'utilizzo della mensa a prezzo convenzionato dovrà avvenire prima dell'inizio dell'orario di lavoro programmato compatibilmente con gli orari di apertura della mensa

In caso di annullamento d'orario di una delle due prestazioni o della prova unica giornaliera o dell'orario continuato, i dipendenti avranno comunque diritto alla fruizione del pasto.

Il servizio mensa è anche utilizzabile dai dipendenti al di fuori dei casi sopra previsti pagando il prezzo intero del pasto.

Si precisa che l'utilizzo della mensa non è disponibile per il personale assente per malattia o infortunio:

Il servizio "Bar interno" è attivo negli stessi orari e condizioni di apertura della mensa.

Esclusivamente durante gli spettacoli, prove generali e prove antegenerali allestiti presso la Sala grande del Teatro Regio il "bar interno" sarà accessibile mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo o prova antegenerale e generale e la chiusura avverrà non prima dell'ultimo intervallo

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

L'orario di lavoro del personale amministrativo resta confermato in 36 ore settimanali come da:

- integrativo del febbraio 1994
- ordine di servizio n. 199 del 27.4.1994 adottando i seguenti orari:

Lunedi: orario continuato di sei ore

Entrata ore 8.15 con un'ora e mezza di elasticità.

Potrà essere autorizzato, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare l'orario continuato al pomeriggio con l'entrata alle ore 12.30, fermo restando l'elasticità predetta.

Sarà facoltà della Fondazione spostare nell'arco della settimana e in caso di particolari necessità nelle settimane successive, la giornata di orario continuato.

Martedi/Venerdi:

Entrata: mattino ore 8.15, pomeriggio ore 13.30 con un'ora e mezza di elasticità all'entrata del mattino e del pomeriggio.

l'uscita avverrà alle ore 12.45 per la prima prestazione; per la seconda prestazione a partire dalle ore 16.30 (più i recuperi dell'elasticità eventualmente utilizzata).

Intervallo minimo fra le due prestazioni: 45 minuti.

Sarà facoltà della Fondazione consentire per motivi di servizio lo spostamento dell'ora di uscita del mattino, fermo restando l'intervallo di 45 minuti. L'ingresso del pomeriggio non potrà avvenire comunque oltre le ore 15

Il personale è tenuto alla bollatura sia all'entrata che all'uscita onde consentire ai Servizi del personale il debito controllo dell'orario.

E' esonerato dalla bollatura all'uscita il personale che fruisce dell'indennità mansione del 25%.

L'inizio delle prestazioni verra calcolato secondo il minuto di bollatura.

Nel caso di permessi con assegni per visite mediche o malattia il recupero dell'elasticità avverrà a partire da metà dell'elasticità.

In caso di necessità personale che non possono essere risolte utilizzando l'orario elastico, la Fondazione potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, oltre ai casi previsti dal vigente CCNL, permessi su recupero fino ad un massimo di due ore.

Il personale amministrativo che opera contestualmente ai settori artistici o tecnici o che segue gli spettacoli seguirà un orario conseguente alle relative esigenze e percepirà la maggiorazione prevista per il settore tecnico per il lavoro domenicale come da vigente integrativo.

La Fondazione si riserva di apportare agli orari di lavoro del settore amministrativo, previa consultazione dei rappresentanti, le modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativo o di produzione.

Le parti hanno esaminato il tema degli straordinari del personale amministrativo e convengono di monitorare l'utilizzo degli stessi per un periodo significativo (entro il mese di luglio 2000) e di rincontrarsi per individuare meccanismi adeguati per un eventuale miglioramento della gestione dell' orario.

INDENNITA' CONCERTO

Per i professori d'orchestra e per gli artisti del coro l'indennità concerto viene aggiornata nella misura del 130% della paga base giornaliera più indennità di contingenza nel giorno del concerto.

L'indennità concerto sarà corrisposta ai professori d'orchestra o gli artisti del coro effettivamente impegnati nella produzione e ai professori d'orchestra o artisti del coro a disposizione tenuti a partecipare alle prove onde garantire l'esecuzione del concerto.

L'indennità concerto viene corrisposta ai professori d'orchestra e agli artisti del coro che hanno effettuato oltre i nove concerti (sinfonici o corali in sede o fuori sede) individualmente conteggiati e ai maestri collaboratori che hanno effettuato oltre le nove prestazioni individualmente conteggiate per prestazioni previste per strumenti a tastiera in orchestra o con il coro o, nel caso di produzioni liriche o balletto, con un numero di recite superiore a nove fino all'esaurimento dell'intera produzione.

L'indennità concerto verrà corrisposta in proporzione al periodo contrattuale del dipendente.